

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Il cliente afferma che in data 15 agosto 2025 ha disposto dal suo conto multicurrency (in USD) un bonifico internazionale di USD 25.000,00, con istruzione espressa di accredito in USD sul conto trading del beneficiario. Il beneficiario gli ha comunicato che sul conto non erano stati ricevuti 25.000,00 USD,

bensi € 20.629,01, successivamente convertiti dalla loro piattaforma in 23.704,80 USD, con un danno economico rilevante pari a USD 1.295,20 (equivalenti a euro 760,45 al tasso BCE del 15 agosto 2025). La banca del beneficiario ha confermato che il messaggio SWIFT MT103 riportava USD 25.000,00 di valuta originaria ed € 20.629,01 come valuta regolata, a conferma che la conversione da USD a € è avvenuta a monte del regolamento, non presso la banca beneficiaria. Ha presentato reclamo in data 28 agosto 2025, al quale l'intermediario ha risposto dichiarando che il bonifico era stato inviato in USD tramite la propria banca intermediaria e che la conversione era stata effettuata dalla banca intermediaria del beneficiario. Secondo il ricorrente, l'intermediario non ha eseguito l'ordine in conformità alle sue istruzioni e non ha fornito copia dell'MT103 originale inviato, né degli eventuali messaggi di regolamento. Il cliente richiede quindi il rimborso di USD 1.295,20 oppure di € 760,45, oltre alle spese applicate. In subordine, chiede di dichiarare la mala gestio del reclamo perché la banca non ha fornito risposte adeguatamente documentate e un ristoro forfettario per il disservizio subito.

L'intermediario afferma che il bonifico è stato eseguito sia dalla convenuta che dalla banca intermediaria della convenuta TB* in valuta USD. Nello specifico, la banca corrispondente TB* ha trattenuto dall'importo del bonifico (di 25.000,00 USD) la commissione prevista (55,00 USD) e ha disposto il trasferimento della somma residua (24.945,00 USD). La conversione USD/EUR dell'importo del bonifico è stata effettuata dalla banca intermediaria S* utilizzata dalla banca beneficiaria B*. Tale informazione è reperibile nel Payment tracking. Avendo eseguito il bonifico nel pieno rispetto delle istruzioni impartite dal cliente, non può ritenersi in alcun modo responsabile di un'operazione di cambio valuta a cui è totalmente estraneo. Riguardo alla mala gestione del reclamo, il diritto di cui all'art. 119 del TUB si riferisce alla documentazione rilevante ai fini della trasparenza del rapporto contrattuale e non alla copia del messaggio SWIFT e dei tracciati tecnici, che costituiscono strumenti di comunicazione interbancaria. L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia riguarda l'esecuzione di un bonifico transfrontaliero impartito dal cliente in dollari per 25.000,00 USD in data 15 agosto 2025 dal suo conto multicurrency presso l'intermediario e destinato al conto trading di un terzo beneficiario. Il cliente lamenta che il beneficiario ha ricevuto € 20.629,01 invece dei 25.000,00 USD ordinati, successivamente convertiti dalla piattaforma del beneficiario in 23.704,80 USD, con un danno economico pari a USD 1.295,20.

Nelle controrepliche, l'intermediario ha dichiarato di aver richiesto, per il tramite della propria banca intermediaria T.B., il rimborso della perdita di 1.295,20 USD lamentata dal cliente in conseguenza dell'operazione di cambio valuta. In data 25 novembre 2025, la banca T.B. ha confermato che la richiesta di pagamento è stata accolta e che la differenza è stata accreditata sul conto corrente del beneficiario. L'intermediario ha prodotto evidenza documentale dell'avvenuto rimborso e ha riconosciuto in favore del cliente l'importo di € 20,00 per il contributo versato per la presentazione del ricorso.

Secondo l'orientamento dei Collegi ABF, le affermazioni dell'intermediario in merito all'avvenuto rimborso devono considerarsi dichiarazione vincolante per l'intermediario e comportano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, l'intermediario ha documentato l'avvenuto accredito dell'importo contestato sul conto del beneficiario e ha riconosciuto il rimborso del contributo ABF.

Quanto alla domanda subordinata di dichiarazione della mala gestione del reclamo e di ristoro forfettario per il disservizio subito, si rileva che essa è generica e indeterminata. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, il risarcimento del danno è sempre commisurato all'effettivo pregiudizio subito e non può degradare a ristoro per un danno in re ipsa. Il cliente non ha fornito alcuna prova del concreto pregiudizio economico asseritamente subito né sull'an né sul quantum del pregiudizio lamentato (Collegio di Milano, decisione n. 18953/2020).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda principale di rimborso della differenza valutaria, essendo intervenuto l'accredito dell'importo contestato. La domanda subordinata di risarcimento del danno per mala gestione del reclamo non può trovare accoglimento per difetto di prova del pregiudizio subito e comunque in ragione della promessa di restituzione dell'importo richiesto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE